



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

## ANFITEATRO ARENA DI VERONA



**ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO  
LUCI E UTENZE SPETTACOLO E TORRI LUCI SULL'ANELLO SUPERIORE  
DELLE GRADINATE  
A SERVIZIO DEL FESTIVAL ARENIANO dal 16/03/2018 al 31/12/2018**

**CATEGORIA DEI LAVORI OS30**

**CAPITOLATO TECNICO**

PER LAVORI A CORPO



## CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per:
  - *il montaggio e lo smontaggio degli impianti di distribuzione elettrica per lo svolgimento della stagione lirica presso l'Anfiteatro Arena, completo di tutte le utenze finali permanenti (corpi illuminanti, quadri dimmer e cablaggi) nonché di tutte le opere di adeguamento che si rendessero necessarie nella fase di montaggio nel rispetto delle esigenze della Fondazione Arena di Verona e della normativa vigente in materia;*
  - *lo smontaggio ed il montaggio dei corpi illuminanti delle n. 17 strutture costituite da torri luci, n. 1 cabina regia e box, sull'anello superiore dell'Anfiteatro;*
  - *adeguato stoccaggio dei materiali costituenti l'impianto luci di spettacolo nel periodo invernale in adeguati magazzini individuati nel Comune di Verona con oneri a carico dell'impresa. Eventuali altre dislocazioni proposte dall'Appaltatore dovranno essere formalmente richieste alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle fasi smontaggio.*
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e dei relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, che saranno compensati forfettariamente a corpo ed in economia, ammonta a presunti **Euro 80.000,00 (ottantamila/00)**, compresi gli oneri per la sicurezza, così suddivisi:

DESCRIZIONE	IMPORTI	IN
-------------	---------	----



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

		€uro
<b>A</b>	<b>LAVORI A CORPO</b> (gli importi di seguito descritti si intendono compresi degli oneri relativi a carico/scarico trasporto nonché dei magazzini di deposito)	
<b>Anno 2018</b>		
1	Installazione degli impianti di distribuzione elettrica per lo svolgimento della stagione lirica presso l'Anfiteatro Arena, completo di tutte le utenze finali permanenti (corpi illuminanti, quadri dimmer, cablaggi). Comprensivi degli oneri per una manutenzione ordinaria di base.	<b>38.500,00</b>
2	Disinstallazione degli impianti di distribuzione elettrica per lo svolgimento della stagione lirica presso l'Anfiteatro Arena, completo di tutte le utenze finali permanenti (corpi illuminanti, quadri dimmer, cablaggi.) Comprensivi di oneri per l'immagazzinamento come da C.T.	<b>38.500,00</b>
<b>B</b>	Oneri per la sicurezza e la salute del cantiere. Vanno elencate una per una in modo analitico, con i relativi costi, le misure di prevenzione e sicurezza.	<b>3.000,00</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>77.000,00</b>
<b>D</b>	<b>IMPORTO TOTALE POSTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto C della precedente tabella, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli eventuali lavori in economia, non soggetto al ribasso d'asta, il tutto aumentato ancora dell'importo totale degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti nella tabella al punto B.
3. Sono definiti oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse allo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza il cui compenso non risulta incluso nei singoli prezzi unitari, ma viene valutato nel Piano di sicurezza e Coordinamento, parte integrante del progetto esecutivo.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

4. Dovranno comunque essere adempiuti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09.

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**”.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi formulati dalla ditta aggiudicataria per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, lettera A della tabella, mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, lettera B della tabella, costituiscono vincolo negoziale.

### **Art. 4 - Descrizione delle opere in appalto**

L'intervento in oggetto, come precedentemente indicato, comprende i lavori di montaggio e smontaggio (al termine della stagione) degli impianti di distribuzione elettrica “provvisori” per lo svolgimento degli spettacoli presso l'Anfiteatro Arena, completo di tutte le utenze finali permanenti (corpi illuminanti, quadri box dimmer, quadri prese, cablaggi, punti equipotenziali, ecc.) nonché il montaggio ed lo smontaggio sulle 17 strutture dell'anello superiore dell'Anfiteatro dei rispettivi corpi illuminanti come di seguito descritto e dettagliato compreso quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Le operazioni di seguito descritte si intendono comprensive, sia in fase di montaggio che di smontaggio degli oneri di carico, trasporto e scarico dai magazzini (vedi art. 4.18) all'Anfiteatro e viceversa.

#### **Art. 4.1 - Classificazione della struttura**

L'Anfiteatro ed i suoi impianti elettrici presentano due aspetti: uno legato alla vista della struttura, l'altro per l'allestimento degli spettacoli nella stagione estiva, ovvero:

- impianti fissi, permanenti detti di Aqibilità, che riguardano la gestione annuale del Comune di Verona che apre il monumento alle visite come un Museo.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

- impianti provvisori, detti di Spettacolo, oggetto del presente capitolato, che vengono ogni anno montati e smontati a cura della Fondazione Arena di Verona.

Durante la stagione estiva l'anfiteatro diviene un "locale di pubblico spettacolo" e pertanto ad esso si applicano le specifiche Norme CEI 64-8 / 752, nonché il Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

#### **Art. 4.2 - Condizioni ambientali**

L'anfiteatro durante l'esecuzione dei lavori di preparazione della stagione lirica si configura come cantiere ed è quindi soggetto al Titolo IV del Decreto legislativo n. 81/2008 "Cantieri temporanei e mobili", come modificato dal D. Lgs. 106/09.

Nell'anfiteatro sono presenti inoltre più cantieri di lavoro per il restauro del monumento, ordinati dal Comune di Verona. Detti spesso comportano la disalimentazione di parti degli impianti elettrici; impianti che spesso necessitano alla agibilità e/o allo spettacolo. E' pertanto necessario il massimo coordinamento tra Appaltatore, Fondazione e Comune (AGSM) per la manovra e la messa in sicurezza di detti impianti.

Durante la giornata l'Anfiteatro è aperto al pubblico che può visitare il monumento, quasi in ogni sua parte. E' fondamentale che i visitatori non possano accedere alle aree di cantiere ed ai rischi da esse derivanti.

E' pertanto necessario il massimo coordinamento tra Appaltatore, Fondazione e Comune per indirizzare il pubblico in aree sicure e confinare in adeguato modo le aree di cantiere.

#### **Art.4 .3 Normativa di riferimento**

L'esecuzione degli impianti elettrici avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e norme tecniche CEI ed in particolare di:

- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81; "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37. "... disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Legge n. 186 del 1 marzo 1968;

Nonché della normativa tecnica di settore con particolare riguardo alla:

- Norma CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua

Per quanto concerne argomenti particolari o non specificati, si prescrive che in conformità a quanto sopra descritto i materiali adottati e l'esecuzione dei lavori corrispondano alle





norme CEI o europee di pari valore ed abbiano dimensioni unificate secondo le tabelle UNEL e DIN in vigore.

Poiché l'appalto riguarda interventi da eseguirsi sugli impianti di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal DM medesimo. Egli dovrà quindi:

- essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, riconosciuti ai sensi degli articoli 3, 4 del DM medesimo per quanto attiene all'installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti da eseguirsi;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
- presentare la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli articoli 7 e 11 del DM 37/08.

#### **Art.4.4 Documentazione tecnica**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti elaborati:

Elaborato 1	Planimetria anfiteatro con destinazione dei locali di spettacolo
Elaborato 2	Planimetria anfiteatro con posizione quadri di servizio e spettacolo
Elaborato 3	Schema elettrico generale della alimentazione elettrica MT e BT
Elaborato 4	Planimetria anfiteatro con alimentazione delle torri luci
Elaborato 5	Schema elettrico delle alimentazioni delle torri luci e dirette
Elaborato 6	Elenco degli interruttori dei quadri.
Elaborato 7	Pianta Luci del Reparto Elettrecisti
Elaborato 8	Report fotografico torri luci e regia



#### **Art. 4.5 Impianti mobili e provvisori**

L'Anfiteatro viene, al termine di ogni stagione, spogliato, su richiesta della Sovrintendenza ai Monumenti, di tutti gli impianti elettrici installati provvisoriamente in occasione degli spettacoli della stagione teatrale estiva.

L'impiantistica mobile comprende tutta la parte di impianti elettrici dedicati agli spettacoli quali: torri luci, proiettori, quadri prese, apparecchi dimmer per la regolazione delle luci, cavi cavidotti ed accessori..

Nei lavori provvisori sono comprese le alimentazioni di varie utenze stagionali quali: grù movimentazioni sul palco, servizi igienici per il pubblico, illuminazione sottopalco, illuminazione sotto-platea, illuminazione di sicurezza della cavea, ecc.

A seguito di successive richieste e/o proposte della Sovrintendenza ai Monumenti e della Fondazione Arena negli anni scorsi il Comune di Verona ed AGSM hanno installato tutta una serie di predisposizioni impiantistiche tese a salvaguardare il monumento.

Nell'anno 1995 a seguito della installazione del quadro "*Luci di spettacolo*", AGSM provvede alla posa di tutta una serie di linee elettriche su percorsi permanenti al cui termine poter attestare le utenze mobili di spettacolo. Dette linee posate attraverso i cunicoli fognari interrati o sospese a funi lungo gli ambulacri rimangono in opera permanentemente tranne che per i tratti terminali che si attestano in particolari punti dell'Anfiteatro, e da cui in stagione si dipartono gli impianti mobili. Pertanto tutti questi circuiti destinati agli impianti provvisori sono di fatto divenuti parte stabile degli impianti dell'Anfiteatro.

#### **Art. 4.6 Caratteristiche della alimentazione elettrica**

Gli impianti elettrici dell'Anfiteatro sono alimentati da una cabina elettrica di trasformazione MT/BT le cui apparecchiature sono state installate e vengono condotti da AGSM, posizionata all'interno di un arcovoio in prossimità del cancello 52.

Per garantire la continuità agli impianti di spettacolo la cabina è alimentata da due linee indipendenti in media tensione ed è attrezzata con tre trasformatori di cui uno di scorta.

Il sistema elettrico ha le seguenti caratteristiche:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Potenza installata                   | 3 x 400 kVA  |
| - Sistema di alimentazione elettrica   | I° categoria |
| - Sistema di collegamento a terra      | T N - S      |
| - Sistema di distribuzione             | 3F+N+T       |
| - Tensione primaria                    | 10.000 V     |
| - Tensione della rete di distribuzione | 400 V+N      |
| - Frequenza                            | 50Hz         |

Tutti gli ambienti percorsi dal pubblico e dalle maestranze sono dotati di illuminazione di emergenza è alimentata da un gruppo statico di continuità ad intervento automatico installato all'interno del cancello 60.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

Durante la stagione degli spettacoli, per ragioni organizzative, anche gli impianti fissi vengono gestiti dalla Fondazione Arena.

#### **Art. 4.7 Collegamenti equipotenziali e rete di terra**

L'Anfiteatro è dotato di una cabina elettrica di trasformazione e del relativo impianto di dispersione a terra i cui impianti sono eseguiti e vengono condotti da AGSM / Comune di Verona.

L'impianto viene verificato, con cadenza biennale, da Organismo notificato come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. Detto impianto di terra è regolarmente denunciato all'ISPESL ed all'ARPAV di Verona. A partire da pozzetti principali di terra e dal nodo equipotenziale (impianto che corre lungo i cunicoli interrati) vengono derivate le dorsali equipotenziali che collegano le varie masse degli impianti mobili quali: strutture del palco e platea, torri luci, grù, servizi igienici, ecc.

Lungo le ringhiere del ciglio superiore dell'Anfiteatro è posato, in modo permanente, un conduttore in rame nudo da 120mmq. che funge da dorsale equipotenziale, ed a cui si collegano le masse delle torri luci.

#### **Art. 4.8 Denominazione delle torri luci**

Attualmente, per le esigenze del Festival Lirico, vengono erette 13 torri luci direttamente appoggiate sul monumento.

Le torri sono così posizionate (vedi tavola 12.01.04) :

##### Lato chiesa di S.Nicolò.

- Torre SN 4
- Torre SN 3
- Torre SN 2
- Torre SN 1
- Piattaforma "seguì" SN S1
- Piattaforma "seguì" SN S2
- Piattaforma "seguì" SN S3

##### Sopra arcovolo ingresso 1.

- Torre MAC SN
- Box Regia
- Torre MAC MU

##### Lato Municipio P.zza Brà





Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

1. Piattaforma “seguì” MU S1
2. Piattaforma “seguì” MU S2
3. Piattaforma “seguì” MU S3
4. Torre MU 1
5. Torre MU 2
6. Torre MU 3
7. Torre MU 4

#### **Art. 4.9 Montaggio degli impianti**

Le operazioni di montaggio a carico dell'Appaltatore sono:

- Sostituzione degli schermi oscurati delle plafoniere d'emergenza della cavea dell'Anfiteatro con i regolari schermi con pittogramma di segnalazione emergenza.
- Preparazione e stesura dei cavi di collegamento dei quadri (quadri di spettacolo detti *Power Box*) di alimentazione delle torri luci.
- Trasporto dei proiettori luce dal Deposito della Fondazione e posizionamento degli stessi sulle torri luci.
- Dotazione delle torri luci dei cassettei *Power Box* ed degli alimentatori dei proiettori.
- Allacciamento dei quadri e sotto-quadri (*Power Box*) delle torri.
- Verifica, posizionamento e collegamento dei proiettori luci di spettacolo sulle torri, scelti ed installati secondo le indicazioni che verranno impartite dai tecnici di Fondazione Arena di Verona
- Revisione del conduttore dorsale equipotenziale posato (in modo permanente) lungo le ringhiere del ciglio superiore dell'Anfiteatro.
- Collegamenti equipotenziali delle torri luci con conduttori flessibili sezione 50mmq. e morsetti a losanga fissati alla dorsale equipotenziale.
- Montaggio dei quadri prese *Dimmer* e Dirette negli arcovoli della zona palcoscenico.
- Montaggio dei quadri e sotto-quadri *Dimmer* e Dirette negli arcovoli della zona ringhiere, e palcoscenico alto.
- Trasporto in posizione e collegamento dei Cassetti *Dimmer* luci.
- Allacciamento dei quadri e sotto-quadri del palcoscenico e retro-palcoscenico.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

- Stesura delle linee e delle prese CEE per la alimentazione dei Bar esterni.
- Montaggio dell'impianto di illuminazione sotto palco (plafoniere in policarbonato IP65, cavi CPR, e spine CEE).
- Montaggio dell'impianto di illuminazione sotto platea (plafoniere in policarbonato IP65, cavi CPR, e spine CEE).
- Montaggio dell'impianto di illuminazione dei leggi dell'orchestra con luci a LED, compreso il relativo quadro di protezione ed i trasformatori di alimentazione a 12/24 V.
- Montaggio dell'impianto di illuminazione dei segna-passo scalini dai vomitori alla zona palcoscenico con luci a LED, compreso il relativo quadro di protezione ed i trasformatori di alimentazione a 12/24 V.
- Esecuzione dei collegamenti equipotenziali alle strutture del palco e della platea.
- Alimentazione elettrica della grù di servizio del palcoscenico, tramite un cavo tesato a partire da un arcovolto alto.
- Connessione equipotenziale della grù di servizio del palcoscenico, tramite adeguati conduttori derivati da pozzetti interrati.
- Alimentazione delle prese per i raddrizzatori di carica muletti, in prossimità del cancello 38.
- Alimentazione dell'impianto di illuminazione dei box servizi igienici allestiti all'esterno all'Anfiteatro, con cavo proveniente da un pozzetto e cunicolo interrato esterno.
- Esecuzione ed allacciamento dell'impianto di illuminazione, prese ed equipotenziale dell'infermeria in box container posto all'esterno del cancello 51.
- Esecuzione ed allacciamento dell'impianto di illuminazione, prese ed equipotenziale della sala controllo eventi (VVF) in box container posto all'esterno del vallo in prossimità del cancello 57.
- Esecuzione ed allacciamento dell'impianto di illuminazione, prese ed equipotenziale dei box spogliatoi e sartoria (cancelli 57 - 41).
- Esecuzione ed allacciamento dell'impianto di illuminazione, prese ed equipotenziale del box frigorifero a servizio BAR ( piazzetta provvisoria di Via Dietro Anfiteatro ).
- Esecuzione ed allacciamento dell'impianto di illuminazione, prese ed equipotenziale dei n.15 box spogliatoi ( piazzetta provvisoria di Via Dietro Anfiteatro ) .



- Esecuzione ed allacciamento dell'impianto di illuminazione, prese ed equipotenziale delle strutture di servizio ricavate negli arcovoli dell'Anfiteatro: Biglietteria (cancello 9), Ufficio Stampa / Sovrintendenza (cancello 12), Sala Ricevimento ospiti VIP (cancello 14), Sala Ricevimento (cancello 18), Sala ricevimento ospiti Sponsor (cancello 69),
- Esecuzione ed allacciamento dell'impianto di illuminazione, prese ed equipotenziale dell' Ufficio Info-Point ( piazza Brà 1, vicino Palo AGSM n.112 ).
- Alimentazione dei quadretti prese dei bar.
- Posa di altoparlanti esterni ed esterni con relativo cavo di segnale, secondo le indicazioni del servizio fonico della Fondazione.
- Connessioni equipotenziali alle masse degli impianti dei bar.
- Esecuzione delle connessioni equipotenziali a tutte le masse degli impianti.

Il montaggio comprende anche l'onere per lo smaltimento di tutti gli sfridi di lavorazione, delle apparecchiature che risultino guaste od inutilizzate, compresa la loro movimentazioni all'interno ed all'esterno dell'Anfiteatro, la pulizia delle aree di lavoro con resa a discarica autorizzata degli eventuali materiali di risulta.

#### **Art. 4.10 Manutenzione dei quadri luci di spettacolo**

I quadri elettrici dell'anfiteatro dovranno essere sottoposti a manutenzione a cura dell'Appaltatore. La manutenzione dei quadri elettrici di distribuzione consiste nella pulizia e controllo di: interruttori magnetotermici e differenziali e di varie apparecchiature quali contattori temporizzatori, relè elettromeccanici e/o elettronici, lampade, pulsanti e in ogni caso negli interventi su qualsiasi elemento costituente i quadri elettrici. Le operazioni da eseguire sui quadri elettrici dell'Anfiteatro sono;

- Pulizia la superficie esterna dei quadri con aspirapolvere e/o stracci puliti ed asciutti.
- Verifica della efficienza delle lampade di segnalazione
- Verifica a vista sullo stato generale del quadro interno ed esterno
- Messa in sicurezza del quadro elettrico o della sua parte in manutenzione
- Esposizione di cartelli di avviso di manutenzione in corso
- Predisposizione di idonei ripari isolanti
- Pulizia interna al quadro con aspirapolvere e/o stracci puliti ed asciutti.
- Verifica del serraggio dei conduttori e dei morsetti
- Ispezione dei poli e degli innesti ( per gli interruttori estraibili )
- Verifica della efficienza dei relè differenziali
- Controllo del serraggio e della continuità dei conduttori di equipotenziali



- Verifica della funzionalità degli organi di manovra
- Verifica della funzionalità di contattori e relè
- Verifica della funzionalità delle lampade e dei circuiti ausiliari
- Misura della resistenza di isolamento

Le seguenti operazioni di manutenzione si dovranno eseguire all'interno dei quadri che dovranno essere preventivamente messi in condizioni di sicurezza. Dopo aver delimitato le zone su cui operare, apporre l'apposita segnaletica con i cartelli monitori "**lavori in corso. non effettuare manovre**" e, in caso di vicinanza di impianti in tensione, installare degli opportuni ripari. Le manovre per la messa fuori servizio di una parte (o tutto) dell'impianto elettrico meritano un'attenta definizione in quanto le probabilità d'incidente sono elevate. Per ogni operazione si faccia riferimento alla **Guida CEI 0-10** che fornisce gli elementi utili per la programmazione e la gestione di accurata manutenzione elettrica in condizioni di sicurezza. Delle operazioni di manutenzione eseguite sui quadri elettrici l'Appaltatore rilascerà una opportuna certificazione da conservare nel registro delle manutenzioni del teatro.

Nel caso in cui si rilevassero apparecchiature guaste, non riparabili, la ditta appaltatrice dovrà segnalarle alla Direzione tecnica della Fondazione e presentare una offerta per la loro sostituzione. Sostituzione e/o ripristino di apparecchiature del quadro dovrà avvenire solo su autorizzazione della Direzione tecnica della Fondazione.

#### **Art. 4.11 Manutenzione ed esercizio degli impianti**

Gli impianti elettrici di spettacolo installati, per il loro periodo di funzionamento stagionale, non presentano particolari necessità di manutenzione.

Alla fine delle operazioni di montaggio (fino alla conclusione delle attività di spettacolo di lirica ed extra-lirica) dovrà essere garantita dalla ditta appaltatrice l'integrità delle strutture e degli impianti installati, pertanto eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante senza oneri aggiuntivi rispetto al presente appalto. Detti interventi potranno essere richiesti prima dell'inizio di ogni manifestazione e comunque su richiesta della D.L. per interventi urgenti di ripristino che si rendessero necessari.

#### **Art. 4.12 Materiali di consumo e di completamento**

Le apparecchiature che costituiscono gli impianti mobili vengono smontate e rimontate di anno in anno, salvo i materiali di consumo o quelli avariati. L'appalto comprende anche la fornitura di detti materiali minori. Si prevede che i materiali necessari per il completamento dell'impianto siano:

- morsetti in bronzo a pettine;
- morsetti in bronzo a losanga;
- morsetti a mantello;



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

- prese volanti a passo CEE IP 55 riportanti l'esatto codice colori normalizzato (circa 10);
- spine volanti a passo CEE IP 55 riportanti l'esatto codice colori normalizzato (circa 10);
- cavi per energia flessibili isolati FG16OM16-0,6/1 kV, per i cavi principali e le prolunghe (100m. 3G2.5 / 100m. 3G4 / 100m. 5G4 / 100m. 5G6);
- cavi per energia flessibili isolati in gomma con guaina di neoprene, H07RN-F 450/750V, per le prolunghe (100m. 3G2.5 / 100m. 3G4 / 100m. 5G4 / 100m. 5G6);
- conduttori FS17-450/750V isolati in vipla giallo/verde (100m. 16mmq./ 100m. 35mmq.)
- tubi fluorescenti T8 1x36W (5) e 1x58W (5);
- fascette in nylon;
- nastri isolanti;
- bulloneria cadmiata;
- nastro bianco/ rossi per segnalazione;
- reti di cantiere in colore arancio;
- cartelli monitori e di divieto;

I materiali e le quantità su indicate sono una stima indicativa, redatta sui consumi medi degli anni precedenti. I materiali di completamento da fornire effettivamente saranno stabiliti in fase esecutiva secondo le indicazioni che fornirà la Direzione dei Lavori a suo insindacabile giudizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere della migliore qualità, adatti all'ambiente in cui vengono installati ed avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio; dovranno essere inoltre rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono e dove possibile essere ammessi al regime IMQ (o equivalente). I materiali dovranno essere di tipo facilmente reperibili, compatibili con quelli normalmente presenti sul mercato, accompagnati da certificati di conformità rilasciati dalle Ditte costruttrici che dichiareranno la loro rispondenza alle norme CEI vigenti, o alle norme CEE corrispondenti, tale documentazione deve essere allegata alla Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla Ditta installatrice.

Resta inteso e definito che l'impresa appaltatrice dovrà comunque eseguire e dare compiutamente finita, oltre a quanto sopra indicato e senza richiesta di ulteriori compensi, ogni altra opera occorrente, seppure non espressamente indicata, per dare tutte le lavorazioni previste tecnicamente ed esteticamente completi e funzionanti in ogni loro parte, nonché perfettamente finiti a regola d'arte.

Pertanto rimane chiaramente stabilito che qualora fosse stata dimenticata nel presente capitolato o negli altri atti contrattuali la descrizione di qualche opera per la quale dovesse rimanere incompleto un determinato lavoro od opera, questi dovranno senz'altro essere



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

completati a regola d'arte secondo i dettami che saranno forniti dalla direzione lavori, senza che per questo l'impresa possa avanzare richiesta di ulteriori compensi, oltre a quanto richiesto in sede di gara.

#### **Art. 4.13 Requisiti di selezione delle ditte**

L'Appaltatore in sede di gara d'appalto dovrà presentare alla Stazione Appaltante una dichiarazione sostitutiva a firma per esteso del Legale Rappresentante della Ditta, che dichiari:

- di accettare incondizionatamente tutti gli articoli e le clausole contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto;
- di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influenza sulla determinazione dell'offerta, ritenendo remunerativo il prezzo offerto;
- che la Ditta non si trovi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006;
- che la Ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento, sempre a carico della stessa, per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di accettare incondizionatamente tutti gli articoli e le clausole contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto;
- di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influenza sulla determinazione dell'offerta, ritenendo remunerativo il prezzo offerto;
- di aver fornito adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza ai lavoratori.
- di aver fornito adeguata e documentata formazione specifica ai preposti, in base al settore d'appartenenza, secondo normativa vigente;
- di aver fornito adeguata e documentata formazione specifica ai tecnici abilitati all'uso di mezzi di sollevamento cose e/o persone.
- di disporre e aver fornito ai propri lavoratori i DPI "dispositivi di protezione individuale" coerentemente all'esito della valutazione dei rischi;
- di aver fornito adeguata informazione e formazione la prevenzione incendi e pronto soccorso;
- attestato di accreditamento SOA per la categoria OS30 "impianti elettrici";
- certificazione ISO:9001/2008;





Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

- visura camerale, anche in copia, con data non antecedente a gg. 90 dalla data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione del numero di personale dipendente, numero degli infortuni e numero dei giorni non lavorati per infortunio a partire dall'anno 2015 sino a tutto il 2017;
- dichiarazione del regolare pagamento/versamento degli oneri sociali INPS ed INAIL delle proprie maestranze;
- disporre e documentare di avere in organico un referente tecnico competente per la gara in oggetto, con sede nella zona di Verona e provincia.

#### **Art. 4.14 Verifica e messa in funzione degli impianti**

Dopo l'ultimazione dei lavori alla presenza della Direzione dei lavori e del personale della Fondazione Arena si dovrà procedere alla verifica e messa in funzione degli impianti. Detta verifica ha lo scopo di consentire l'inizio del funzionamento degli impianti, accertando che siano in condizione di poter funzionare normalmente e siano stati montati conformemente alla regola dell'arte.

In particolare si verificherà che:

- siano state osservate le norme tecniche generali;
- gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni;
- gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel presente capitolato, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- i materiali di completamento impiegati nell'esecuzione degli impianti siano corrispondenti alle prescrizioni e/o ai campioni presentati.
- Il corretto montaggio ed accensioni di luci e proiettori.
- l'idoneità delle connessioni dei conduttori.
- la presenza delle connessioni equipotenziali.

Si eseguiranno inoltre una serie di misure per verificare:

- Continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali (art. 612.2 CEI 64-8)
- Resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico (art. 612.3 CEI 64-8)



- Protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV (art. 612.4 CEI 64-8)
- Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione (art. 612.6 CEI 64-8)
- Prove di funzionamento (art. 612.9 CEI 64-8)

A ultimazione della verifica e delle prove di funzionamento verrà redatto apposito verbale e l'Amministrazione appaltante prenderà in consegna gli impianti.

#### **Art. 4.15 Verifiche in corso d'opera**

La Direzione Lavori, durante il corso dei lavori può eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti e sui montaggi in modo da poter intervenire per tempo qualora non fossero rispettate le specifiche del presente Capitolato. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute, nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. I risultati delle verifiche e delle prove potranno essere registrate a verbale. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei lavori non escludono comunque la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

#### **Art. 4.16 Certificazione degli impianti**

A completamento delle opere di montaggio e manutenzione l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione per la validazione dei lavori eseguiti:

- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti a firma di tecnico abilitato di gradimento della Stazione Appaltante.
- Dichiarazione di corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino strutturale delle torri luci e della cabina di regia, di cui al precedente articolo 4.10.bis, a firma di tecnico abilitato di gradimento della Stazione Appaltante.
- Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte degli impianti, ai sensi del D.M. 37/2008 completa degli allegati obbligatori di legge.

L'Appaltatore dovrà fornire su richiesta della Stazione Appaltante attraverso la D.L., eventuale altra documentazione necessaria per l'Agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo.



#### **Art. 4.17 Validazione degli impianti**

Le operazioni di montaggio effettuate dovranno essere validate da parte di tecnico abilitato, di gradimento dell'ente appaltante, che redigerà un certificato di regolare montaggio delle torri luci e degli impianti elettrici accessori, predisponendo la relazione tecnica per la Commissione Provinciale di pubblico spettacolo. L'onere per detta perizia è a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 4.18 Smontaggio degli impianti**

Le operazioni di smontaggio degli impianti a fine stagione comprendono la disinstallazione di tutti gli impianti elettrici e speciali temporanei presenti nell'Anfiteatro Arena a servizio della stagione lirica costituiti indicativamente da:

- Sotto-quadri di distribuzione;
- sotto quadri di distribuzione retropalco (cancello 40 alto)
- linee di derivazione per l'alimentazione delle utenze;
- ogni e qualsiasi linea in cavo possa essere ragionevolmente smontata;
- riduzione al minimo impatto visivo delle matasse dei cavi principali che dovranno rimanere in opera;
- toltta d'opera, recupero e riordino in matasse fascettate dei cavi terminali;
- collegamenti alle utenze;
- smontaggio degli impianti di alimentazione dei box e strutture esterni ed interni;
- apparecchiature terminali (apparecchi illuminanti, prese, macchinari, apparecchiature elettriche generiche) distribuite all'interno dell'anfiteatro;
- smontaggio delle apparecchiature del servizio fonico;
- smontaggio apparecchiature di illuminazione e dei proiettori;
- smontaggio delle torri, complete del supporto di fissaggio, installate sull'anello superiore della gradinata;
- smontaggio del box della regia;
- smontaggio dei basamenti e delle relative grate di protezione;
- calo a terra dei materiali nel vallo dell'arena;
- carico su camion;
- trasporto a magazzino per lo stoccaggio durante la stagione invernale;
- Sostituzione degli schermi delle plafoniere d'emergenza della cavea dell'Anfiteatro con schermi oscurati.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

Lo smontaggio comprende anche l'onere per lo smaltimento di tutti gli sfridi di lavorazione, delle apparecchiature guaste o non più utilizzabili, compresa la loro movimentazioni all'interno ed all'esterno dell'Anfiteatro, la pulizia delle aree di lavoro con resa a discarica autorizzata degli eventuali materiali di risulta.

#### **Art. 4.19 Stoccaggio invernale dei materiali delle luci di spettacolo**

Tutti gli elementi dell'allestimento degli impianti e delle strutture delle torri di gradinata dovranno essere ordinatamente stoccati in magazzini dell'Appaltatore ed ivi rimanere sino alla successiva fase di smontaggio. Sarà inoltre onere dell'appaltatore fornire adeguata planimetria dei depositi con individuate le modalità di stoccaggio del materiale ordinatamente divise in relazione alla tipologia di materiale (quadri, cavi di linea, apparecchiature) e ai diversi ambiti di installazione. Dovrà essere consegnato all'ufficio competente l'abaco di tutti gli elementi presenti il loro collocamento ed il settore del magazzino ove è stato depositato. Il magazzino dovrà essere di gradimento della Fondazione Arena ed essere situato nel Comune di Verona. Eventuali altre dislocazioni proposte dall'Appaltatore dovranno essere formalmente richieste alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle fasi smontaggio.

### **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato tecnico**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato tecnico, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.



### **Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato tecnico comprese la tabella allegata;
- b) tutti gli elaborati grafici allegati;
- c) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d) il cronoprogramma dei lavori.

### **Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la Stazione appaltante si avvale della garanzia fideiussoria prodotta ai sensi dell'articolo 25 del presente capitolato tecnico.

### **Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato con rappresentanza a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico.



2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 1 o 2, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

#### **Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori**

1. I lavori dovranno annualmente svolgersi secondo il seguente programma ed ordine:
  - a) **Montaggio** di tutti gli impianti elettrici di luce spettacolo e speciali provvisori installati nell'anfiteatro Arena a servizio della stagione lirica e delle tredici torri installate nell'anello alto della gradinata per il supporto delle apparecchiature di illuminazione e della regia e degli accessori necessari allo svolgimento delle manifestazioni come meglio descritte agli articoli 2 e 6.





*b) **Smontaggio** di tutti gli impianti elettrici di luce spettacolo e speciali provvisori installati nell'anfiteatro Arena a servizio della stagione lirica e delle 13 torri installate nell'anello alto della gradinata per il supporto delle apparecchiature di illuminazione e della regia come meglio descritte agli articoli 2 e 4.*

2. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna di apposito verbale, da effettuarsi non oltre 3 giorni dall'assegnazione del servizio, previa convocazione dell'esecutore.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli deve trasmettere altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

### **Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in:
  - a) giorni **30 (trenta)** naturali consecutivi per la fase di montaggio decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
  - b) giorni **20 (venti)** naturali consecutivi per la fase di smontaggio decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione



appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. Annualmente verrà comunicato all'appaltatore con adeguato anticipo la data esatta di inizio della fase di montaggio che dovrà essere determinata sulla base del programma delle manifestazioni fornito dagli organizzatori delle manifestazioni (C.d.R. Conservatore Anfiteatro Arena del Comune di Verona, Fondazione per l'Arena)

### **Art. 13 - Sospensioni e proroghe**

1. Qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire alla stazione appaltante entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dalla stessa o dal suo delegato; qualora dalla Stazione appaltante non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla stazione appaltante. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della stazione appaltante.

### **Art. 14 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori di ogni singola



fase di smontaggio e montaggio viene applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale netto.

In relazione all'esecuzione della prestazione articolata nelle seguenti parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo:

- *smontaggio degli impianti di distribuzione elettrica completo di tutte le utenze finali (corpi illuminanti, quadri dimmer, cablaggi, delle 17 strutture ( torri, cabina reti di protezione.. ),*
- *montaggio degli impianti di distribuzione elettrica completo di tutte le utenze finali (corpi illuminanti, quadri dimmer, cablaggi) montaggio delle 17 strutture (torri, cabina reti di protezione..)*

nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti la penale di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi contrattualmente stabiliti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. Qualora i ritardi siano tali da comportare la possibilità di compromettere l'attività trova applicazione l'articolo 17, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 15 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Entro 7 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il



- programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
    - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
    - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
    - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
    - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico, nonché collaudi parziali o specifici;
    - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza a l D. Lgs. 81/2008.
  3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
  4. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:
    - a) **giorni 30 (trenta)** naturali consecutivi per la fase di montaggio (lettera b comma 1 articolo 11) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
    - b) **giorni 20 (venti)** naturali consecutivi per la fase di smontaggio (lettera a comma 1 articolo 11) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

### **Art. 16 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;



- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato tecnico;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a **7 (sette) giorni** naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 14, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

### **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 18 - Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento dell'importo complessivo dei lavori **alla conclusione della fase di smontaggio**, il 90% dell'importo complessivo dei lavori **della successiva fase di montaggio**, alla consegna dei certificati di conformità e di regolare esecuzione, il restante 10% alla conclusione della stagione di spettacoli, intendendo i lavori contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza



fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Circa il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in 90 giorni.
  
- 4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice, la Stazione appaltante provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.**

#### **Art. 19 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **45** (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso alla Stazione appaltante. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 4.
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo sarà sospeso qualora l'appaltatore non abbia presentato, dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la dichiarazione finale con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art. 20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.





## **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 21 - Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato tecnico e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

### **Art. 22 - Lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia richiesti in sede di montaggio/smontaggio è effettuata, secondo i prezzi forniti preventivamente all'esecuzione del lavoro dall'appaltatore alla stazione appaltante e dalla stessa accettati ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
2. E' onere dell'appaltatore prima alla conclusione della fase di smontaggio e successivamente prima della fase di montaggio verificare il materiale ed accantonare gli elementi che necessitano di manutenzione e/o sostituzione proponendo al Direttore dei lavori le opere manutentive che si intendono attuare, le quali non potranno avere inizio se non a seguito di formale approvazione da parte della Direzione dei lavori.

### **Art. 23 - Lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date Camera di Commercio; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.



2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato tecnico e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dai prezzi forniti, preventivamente all'esecuzione del lavoro, dall'appaltatore alla stazione appaltante e dalla stessa accettati .

## **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 24 - Cauzione provvisoria**

1. E' richiesta una cauzione provvisoria di Euro **1.540,00** pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara, con validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, che dovrà contenere inoltre l'impegno alla stipula della successiva cauzione definitiva in caso di aggiudicazione della gara.

### **Art. 25 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento predetto è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La cauzione definitiva è costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.

La cauzione definitiva, presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, dovrà avere durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori.



- La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
  4. Approvato il certificato di regolare esecuzione, l'ammontare residuo della garanzia fideiussoria, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
  5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il pagamento delle somme dovute dall'appaltatore nel caso siano accertate irregolarità retributive e/o contributive in materia di tutela e trattamento dei lavoratori, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
  6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è incrementata di ulteriori 5 punti percentuali rispetto all'importo base nel caso in cui risultino irregolarità dell'appaltatore riguardo agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori.
  7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è incrementata di ulteriori 5 punti percentuali rispetto all'importo base per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione dell'appalto, ovvero di 10 punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.

#### **Art. 26 - Riduzione delle garanzie**

1. L'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva di cui ai precedenti articoli, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e del 25 per cento per le imprese in possesso della dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo.



### Art. 27 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La **polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione** da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), **deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.** e deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
  - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
  - c) trattandosi di interventi tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti di notevole valore storico artistico, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in Euro **500.000,00** (cinquecentomila/00).
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad **Euro 500.000,00** (cinquecentomila/00) e deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le



- norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 28 - Variazione dei lavori**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

### **Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi forniti dall'appaltatore in via preventiva alla Stazione appaltante e dalla stessa accettati.



## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 30 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene sul lavoro.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 31 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 32 – Osservanza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.





3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 33 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)**

1. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformità al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

#### **Art. 34 - Osservanza e attuazione della sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque



accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'impresa appaltatrice dovrà indicare al committente o al coordinatore della sicurezza dei lavori il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di sicurezza.
6. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale l'impresa appaltatrice, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al coordinatore della sicurezza almeno:
  - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  - b) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
  - c) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
  - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente Decreto Legislativo;
  - e) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
  - f) elenco del personale operante in cantiere con fotocopia a colori dei tesserini di riconoscimento;
  - g) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  - h) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

### **Art. 34 bis – Esecuzione dei lavori elettrici**

Il montaggio degli impianti provvisori delle luci di spettacolo avviene nell'ambito di un edificio già dotato di un suo impianto elettrico, e parte dei lavori comporterà il contatto con parti normalmente in tensione da mettere in sicurezza (manutenzione dei quadri, connessione linee, ecc.). Pertanto in osservanza del Titolo III del D.Lgs. 81/08, ed in conformità alla normativa vigente, si dovranno seguire le indicazioni delle norme CEI 11-27 e CEI 50110-1.

Per la esecuzione lavori sugli impianti elettrici l'Appaltatore nominerà, in modo formale, il Direttore tecnico di Cantiere, che assumerà anche il ruolo di Responsabile dell'impianto elettrico (RI) ai sensi della norma CEI 11-27 e della norma CEI EN 50110-1. Il nominativo verrà comunicato all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori di montaggio.

Il Responsabile dell'impianto (RI) dovrà avere i requisiti previsti dall'attuale legislazione in materia, preparazione tecnica, aver frequentato corsi di formazione specialistici, idoneità psicofisica, e quant'altro previsto dalla vigente legislazione; essendo Responsabile dell'impianto (RI) : *“Persona designata alla più alta responsabilità dell'esercizio dell'impianto elettrico. All'occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri”*.

Si evidenzia che il Direttore tecnico di cantiere avrà compiti di natura eminentemente dirigenziale, consistendo nell'organizzazione, nella gestione e nella conduzione del cantiere. Perciò dovrà avere importanti poteri decisionali e di spesa.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

Il Direttore tecnico di cantiere potrà delegare operativamente parte dei compiti propri del Responsabile dell'impianto solo comunicando per iscritto tale delega al destinatario e, per conoscenza, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il delegato dovrà essere persona formata e competente sui contenuti della norma CEI 11- 27 con particolare riferimento alle procedure di lavoro elettrico e dovrà ricoprire quantomeno la funzione di Preposto.

Si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, nella persona del Direttore tecnico di cantiere e/o del Preposto ai Lavori, di provvedere alla adeguata informazione degli operatori di cantiere (CEI 64-17, 2.2) in merito a:

- caratteristiche dell'impianto elettrico;
- criteri di sicurezza da adottare per un corretto utilizzo dello stesso (vedi istruzioni d'uso e manutenzione allegate alla dichiarazione di conformità);
- rischi correlati all'utilizzo dei componenti elettrici.

In ogni caso, deve essere evitato che un operatore possa accedere alle parti in tensione, e/o realizzare derivazioni dai quadri esistenti senza autorizzazione.

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 35 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 36 - Definizione delle controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Verona.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:



- a) si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
  - b) si obbliga a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
  - c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Come già indicato il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice, la Stazione appaltante provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
  3. Come già indicato al precedente articolo 25, la cauzione definitiva è incrementata in corso d'opera di 5 punti percentuali qualora risultino a carico dell'appaltatore irregolarità riguardo agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori.

### **Art. 38 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;



- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 39 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato tecnico, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato tecnico.

### **Art. 40 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.





3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

### **Art. 41 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato tecnico, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) **il rilascio, alla conclusione della fase di montaggio di una dichiarazione a firma della ditta appaltatrice sottoscritta da parte di un professionista abilitato che attesti la corrispondenza di quanto allestito al progetto esecutivo come consegnato alla ditta appaltatrice (*certificato di regolare montaggio*), così come specificato nell'art. 16;**
  - b) dichiarazione di corretta posa, in conformità della regola dell'arte, delle reti di protezione dei percorsi tecnici;
  - c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di competenza alla regola dell'arte (D.M. 37/2008), a cura di ditta specializzata, attestante la conformità dell'impianto di terra della struttura delle torri luci;
  - d) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, nonché alle disposizioni scritte del direttore dei lavori per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;



- e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- f) l'esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali, componenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori e nelle forniture in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali, componenti e manufatti stessi;
- g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali competono all'appaltatore a termini di contratto le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite, od in corso di esecuzione, per il personale delle anzidette imprese, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j) la pulizia giornaliera del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazione di sicurezza nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza (PSC e POS), o dalla direzione lavori, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, ove ritenuta necessaria dal direttore lavori;



- l) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare o limitare, per quanto possibile, deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- m) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- n) tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia dell'opera o dei lavori;
- o) la conservazione e consegna alla stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- p) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d'opera, materiali, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- q) Gli oneri derivanti dalla predisposizione degli elaborati necessari per all'ottenimento del parere della Commissione di Vigilanza sui Pubblici spettacoli, o derivanti dalle eventuali modifiche richieste.

#### **Art. 42 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare ad annotare giornalmente:
  - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
  - la qualifica ed il numero di operai presenti in cantiere,



- l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore,
- le condizioni meteorologiche;

annotare le eventuali prestazioni in economia effettuate su disposizione del direttore lavori e sottoporle settimanalmente al visto dello stesso direttore dei lavori e dei suoi collaboratori, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. Le prestazioni in economia non viste nei termini sopra indicati si considerano soggette a prescrizione e non potranno più essere liquidate.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### **Art. 43 - Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 44 - Cartello di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, sulla base di quanto indicato dal committente o dal direttore dei lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **Art. 45 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, permessi di circolazione e sosta degli automezzi in ZTL) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato tecnico si intendono I.V.A. esclusa.

IL DIRETTORE TECNICO  
E DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI

Ing. OLCESE Michele

---